

Codice A1705B

D.D. 18 giugno 2021, n. 528

PSR 2014-2020 - Misure 10 e 11. Adeguamento dei termini di presentazione delle domande per l'annualità 2021, a seguito della determinazione dell'Autorità di gestione del PSR n. 502 del 10/6/2021. Modifiche e integrazioni alle determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021, n. 361 del 27/4/2021, n. 365 del 28/4/2021 e n. 431 del 20/5/2021.



ATTO DD 528/A1705B/2021

DEL 18/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: PSR 2014-2020 - Misure 10 e 11. Adeguamento dei termini di presentazione delle domande per l'annualità 2021, a seguito della determinazione dell'Autorità di gestione del PSR n. 502 del 10/6/2021. Modifiche e integrazioni alle determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021, n. 361 del 27/4/2021, n. 365 del 28/4/2021 e n. 431 del 20/5/2021.

Visti:

i regolamenti (UE) 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e le loro successive modifiche e integrazioni; i regolamenti (UE) della Commissione 640/2014, 807/2014, 808/2014 e in particolare il regolamento (UE) 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione europea nella versione originaria con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e in ultimo, nel testo vigente, con decisione C(2020) 7883 del 6 novembre 2020

considerate nell'ambito del PSR la Misura 10, sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) e la Misura 11 (Agricoltura biologica), corrispondenti rispettivamente all'articolo 28 (1-8) e all'articolo 29 del regolamento (UE) 1305/2013;

visto il regolamento (UE) 2020/2220, che ha stabilito disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e ha modificato, tra gli altri, il regolamento (UE) 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e le modalità di applicazione nel biennio di prolungamento del periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo che i Programmi di sviluppo rurale possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che, per ottenerne la proroga, sia necessaria l'approvazione di un'apposita richiesta di modifica relativa al periodo transitorio;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-3076 del 9/4/2021, che ha disposto l'attivazione, per l'anno 2021, di nuovi impegni pluriennali e proroghe annuali per la sottomisura 10.1 e di nuovi

impegni triennali per la misura 11 (agricoltura biologica) e ha dato atto che la finanziabilità di tali interventi è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche riguardanti il prolungamento del PSR nel biennio 2021-2022 e all'assegnazione delle necessarie risorse in base al riparto fra Regioni e Province autonome in via di definizione a livello nazionale; considerato che la deliberazione della Giunta regionale 17-3076 del 9/4/2021 ha demandato l'adozione dei provvedimenti attuativi alla Direzione Agricoltura e Cibo, in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, e dato atto che quest'ultima, con nota n. 9615 del 14/4/2021, ha incaricato il Settore Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile di dare seguito a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta;

richiamate le determinazioni dirigenziali:

- n. 347 del 23/4/2021, con cui è stato attivato un bando per l'assunzione in forma condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) relativi alle operazioni 10.1.2, 10.1.3 (azioni 2 e 3), 10.1.4 (azioni 1 e 3), 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9;
- n. 361 del 27/4/2021, con cui è stato attivato un bando per l'assunzione in forma condizionata di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e pagamento) relativi alle Operazioni 11.1.1 e 11.2.1;
- n. 365 del 28/4/2021, recante disposizioni per il prolungamento di un anno, in forma condizionata, di impegni completati nel 2020 relativi alle operazioni 10.1.1, 10.1.3 (azione 1), 10.1.4 (azione 1) e 10.1.7 (azioni 2 e 3);
- n. 431 del 20/5/2021, recante disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso relativi alle misure 10 e 11;

visto il regolamento (UE) 2021/540, che ha modificato il regolamento (UE) 809/2014 attribuendo agli Stati membri una maggiore flessibilità nella fissazione dei termini per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto e di pagamento riferite agli aiuti del PSR connessi a superfici o animali e per la presentazione delle domande di modifica di cui all'articolo 15(2) del medesimo regolamento (UE) 809/2014;

visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 215187 del 10/5/2021, il quale ha preso atto che il perdurare della pandemia aveva ostacolato la presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune e, ritenendo che il termine previsto dal decreto ministeriale del 7 giugno 2018 non assicurasse il completamento in tempo utile delle necessarie procedure, ha concesso alle Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e agli Organismi pagatori, in riferimento alle misure connesse a superfici o ad animali, la facoltà di differire al 15 giugno e al 30 giugno 2021, rispettivamente, il termine per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento e per le domande di modifica;

vista la determinazione n. 417 del 14/5/2021 dell'Autorità di gestione del PSR, che in base al suddetto decreto ministeriale ha previsto il 15 giugno 2021 quale termine per la presentazione delle domande di sostegno relative alle misure connesse alla superficie o agli animali, con conseguente slittamento al 30 giugno e al 12 luglio 2021 il termine ultimo per le domande di modifica e per la presentazione tardiva delle domande ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 640/2014;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 421 del 18/5/2021, che ha modificato le determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021 e n. 361 del 27/4/2021, riguardanti le nuove adesioni alle misure 10 e 11, in applicazione della citata determinazione n. 417 del 14/5/2021 dell'Autorità di gestione del PSR, mentre per la proroga degli impegni in corso ha fatto riferimento alle analoghe scadenze previste dalla determinazione dell'ARPEA n. 121 del 13/5/2021;

visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 264094 del 8/06/2021, che ha modificato il citato decreto n. 215187 del 10 maggio 2021 spostando ulteriormente al 25 giugno 2021 e al 12 luglio 2021 i termini che le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possono adottare per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento e delle domande di modifica riferite agli aiuti a superficie o connessi agli animali;

vista la determinazione n. 502 del 10/6/2021 dell'Autorità di gestione del PSR, che sulla base del

decreto n. 264094 del 8/06/2021 ha differito al 25 giugno 2021 il termine di presentazione per le domande di sostegno/pagamento relative agli aiuti per superficie o connessi agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, con il corrispondente slittamento al 12 luglio e al 20 luglio 2021 delle scadenze per le domande di modifica e per la presentazione tardiva della domande iniziali e di modifica;

vista la determinazione dell'ARPEA n. 164 del 10/6/2021, che a seguito del citato decreto ministeriale n. 264094 del 8/06/2021 ha modificato la determinazione ARPEA n. 100 del 1/4/2021 (già in precedenza modificata dalla determinazione ARPEA n. 121 del 13/5/2021) fissando rispettivamente al 25 giugno, al 12 luglio e al 20 luglio 2021 le scadenze definitive per la presentazione delle domande di pagamento e delle domande di modifica e per la loro presentazione tardiva;

ritenuto necessario modificare le citate determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021 e s.m.i. e n. 361 del 27/4/2021 e s.m.i. (nuove adesioni alle misure 10 e 11), al fine di adeguare le scadenze indicate nei bandi a quanto disposto dalla suddetta determinazione n. 502 del 10/6/2021 dell'Autorità di gestione del PSR;

ritenuto inoltre necessario integrare le citate determinazioni dirigenziali n. 365 del 28/4/2021 e s.m.i. (proroga di impegni della misura 10 completati nel 2020) e n. 431 del 20/5/2021 (prosecuzione degli impegni in atto delle misure 10 e 11), inserendovi il riferimento alla determinazione dell'ARPEA n. 164 del 10/6/2021 che ha definito in ultimo le medesime scadenze per le domande di pagamento;

ritenuto inoltre opportuno, a seguito di una richiesta di chiarimento delle organizzazioni agricole, inserire nei bandi delle misure 10 e 11 la specificazione che ai fini della selezione delle domande le superfici oggetto di impegno vanno rapportate, per i criteri che lo prevedono, alle superfici agricole aziendali ricadenti in Piemonte, dal momento che gli impegni in questione non sono applicabili al di fuori del territorio regionale;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore regionale competente e/o dall'Arpea per le parti di rispettiva competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- visto il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e in particolare l'art. 6, riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

DETERMINA

in attuazione del regolamento (UE) 809/2014 e s.m.i., del decreto del Ministro delle Politiche

agricole, alimentari e forestali 264094 del 8/06/2021 e della determinazione dell'Autorità di gestione del PSR 2014-2020 n. 502 del 10/6/2021:

1) di approvare l'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 347 del 23/4/2021 e s.m.i. (bando per nuove adesioni alla misura 10), n. 361 del 27/4/2021 e s.m.i. (bando per nuove adesioni alla misura 11), n. 365 del 28/4/2021 e s.m.i. (proroga annuale di impegni della misura 10) e n. 431 del 20/5/2021 (prosecuzione degli impegni in corso delle misure 10 e 11). Le modifiche riguardano in particolare:

- per i bandi delle misure 10 e 11, il differimento dal 15/6/2021 al 25/6/2021 del termine per la trasmissione delle domande di sostegno (e pagamento) e il conseguente spostamento delle scadenze successive;

- per le disposizioni sulla proroga di impegni della misura 10 e sulla prosecuzione degli impegni in corso delle misure 10 e 11, il riferimento alla determinazione dell'ARPEA n. 164 del 10/6/2021 che ha fissato in ultimo le medesime scadenze per le domande di pagamento. A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle organizzazioni agricole, vengono inoltre inserite alcune specificazioni su criteri di selezione delle domande di nuova adesione alle misure 10 e 11;

2) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di rispettiva competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e nella sezione Bandipiemonte del sito ufficiale della Regione <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Elena Russo

Allegato

**Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale
n. 347 del 23 aprile 2021 e s.m.i.
(Misura 10: bando per nuove adesioni)**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il primo capoverso:

“La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte nella Parte III (Presentazione delle domande), a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 23:59:59 del **15 giugno 2021** ⁽²⁾”

è così modificato:

<< La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte nella Parte III (Presentazione delle domande), a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro le ore 23:59:59 del **25 giugno 2021** ⁽²⁾>>.

La nota ⁽²⁾:

“termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021 ”

è così modificata:

<< termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al **DM n. 264094 del 8/06/2021**>>

(...)

PARTE II – OPERAZIONI E RELATIVI IMPEGNI

2.2 OPERAZIONE 10.1.2 – INTERVENTI A FAVORE DELLA BIODIVERSITA' NELLE RISAIE

(...)

2.2.4 Criteri di selezione

Nel riquadro relativo alle priorità attribuite a parità di punteggio, il primo trattino:

“ - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a riso;”

è così integrato:

<< - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a riso. [Si considera la superficie risicola aziendale ricadente nel territorio piemontese;](#) >>

In fondo alla tabella relativa ai criteri di selezione, la nota (2):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021. [Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.](#) >>

(...)

2.3 OPERAZIONE 10.1.3 - TECNICHE DI AGRICOLTURA CONSERVATIVA

(...)

2.3.4 Criteri di selezione

Nelle tabelle relative ai criteri di selezione delle azioni 10.1.3/2 e 10.1.3/3, nel riquadro relativo alle priorità attribuite a parità di punteggio, il primo trattino:

“ - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi;”

è così integrato:

<< - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU aziendale a seminativi. [Si considera la superficie aziendale a seminativi ricadente nel territorio piemontese;](#) >>

In fondo alle tabelle, la nota (1):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione

10.1.7 si considera la domanda 2021. [Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.](#) >>

(...)

2.4 OPERAZIONE 10.1.4 – SISTEMI COLTURALI ECOCOMPATIBILI

(...)

2.4.4 Criteri di selezione

Nelle tabelle relative ai criteri di selezione delle azioni 10.1.4/1 e 10.1.4/3, nel riquadro relativo alle priorità attribuite a parità di punteggio, il primo trattino:

“ - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi;”

è così integrato:

<< - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla superficie a seminativi. [Si considera la superficie aziendale a seminativi ricadente nel territorio piemontese;](#) >>

In fondo alla tabella relativa ai criteri di selezione dell'azione 10.1.4/1, la nota (4):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021. [Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.](#) >>

(...)

2.5 OPERAZIONE 10.1.5 - TECNICHE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA E GAS SERRA IN ATMOSFERA

(...)

2.5.4 Criteri di selezione

Nella tabella relativa ai criteri di selezione, nel riquadro relativo alle priorità attribuite a parità di punteggio, il primo trattino:

“ - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU;”

è così integrato:

<< - alle domande con maggiore incidenza della superficie oggetto di impegno sulla SAU. [Si considera la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese;](#) >>

In fondo alla tabella, la nota (2):

“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021.”

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021. [Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.](#) >>

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Il capoverso:

“Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le ore 23:59:59 del **15 giugno 2021**²¹”

è così modificato:

<<Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed entro le ore 23:59:59 del **25 giugno 2021**²¹>>

La nota ⁽²¹⁾ :

“ Termine termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021 ”

è così modificata:

<<Termine termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. **264094 del 8/06/2021**>>

(...)

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quinto capoverso:

“ E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 30 giugno 2021** ”

è così modificato:

<<E' possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**>>.

(...)

Il settimo capoverso:

“In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.”

è così modificato:

<<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 20 luglio 2021**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.>>

(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

(...)

L'ultimo capoverso:

“Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 12 luglio 2021.**”

è così modificato:

<<Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 20 luglio 2021.**>>

(...)

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

(...)

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nel primo punto del primo capoverso, la frase:

- “ la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (12/7/2021) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è così modificata:

- <<la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (20/7/2021) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. >>

**Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale
n. 361 del 27 aprile 2021 e s.m.i.
(Misura 11: bando per nuove adesioni)**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

(...)

1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Il primo capoverso:

“La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2021** ⁽²⁾”

è così modificato:

<< La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica, seguendo le modalità descritte nella Parte III – Presentazione delle domande, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale ed **entro le ore 23:59:59 del 25 giugno 2021** ⁽²⁾ >>

La nota ⁽²⁾:

“ termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021 ”

è così modificata:

<< termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. [264094 del 8/06/2021](#) >>

(...)

PARTE II – OPERAZIONI E IMPEGNI

(...)

2.3 CRITERI DI SELEZIONE

In fondo alle due tabelle relative ai criteri di selezione per le operazioni 11.1. 1 e 11.2.1, la nota (2):
“non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. “

è così integrata:

<< non si considerano le domande 4.4.1 oggetto di rinuncia o revoca totale. [La domanda 4.4.1 non si considera se nel 2021 è presente una domanda 10.1.7/1. Per l'azione 10.1.4/3 e l'operazione 10.1.7 si considera la domanda 2021. Viene considerata la SAU aziendale ricadente nel territorio piemontese.](#) >>

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO (E DI PAGAMENTO)

(...)

3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Il capoverso:

“Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed **entro le ore 23:59:59 del 15 giugno 2021** ⁹”

è così modificato:

<<Come indicato nella Parte I, la domanda di sostegno deve essere trasmessa per via telematica a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed **entro le ore 23:59:59 del 25 giugno 2021** ⁹ >>.

La *nota* ⁽⁹⁾ :

“Termine termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. 215187 del 10/5/2021”

è così modificata:

<<Termine termine stabilito in base al reg. (UE) 809/2014, come modificato dal reg. (UE) 2021/540, e al DM n. [264094 del 8/06/2021](#)>>

(...)

3.5 DOMANDA DI MODIFICA

(...)

Il quinto capoverso:

“ E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 30 giugno 2021** ”

è sostituito dal seguente:

<<E’ possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, **entro le ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**>>.

(...)

Il settimo capoverso:

“In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.”

è così modificato:

<<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo seguente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 20 luglio 2021**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo sono irricevibili.>>

(...)

3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

(...)

L'ultimo capoverso:

“Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 12 luglio 2021**..

è così modificato:

<<Il termine ultimo per la trasmissione tardiva della domanda sono le **ore 23.59.59 del 20 luglio 2021**..>>

(..)

PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

(...)

5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Nel primo punto del primo capoverso, la frase:

- “ la valutazione dell’ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (12/7/2021) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è così modificata:

- <<la valutazione dell'ammissibilità e non ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall'avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo ([20/7/2021](#)) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando. >>

**Modifiche all'allegato della determinazione dirigenziale
n. 365 del 28 aprile 2021 e s.m.i.
(Misura 10: proroga di impegni completati nel 2020)**

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

(...)

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Il quarto capoverso:

“I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l’anno di impegno 2021 sono stabiliti dalla **determinazione dell’Arpea n. 100 del 1/4/2021**, come modificata dalla **determinazione dell’Arpea n. 121 del 13/5/2021**.>>

è così modificato:

<<I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l’anno di impegno 2021 sono stabiliti dalla **determinazione dell’Arpea n. 100 del 1/4/2021**, come modificata **in ultimo** dalla **determinazione dell’Arpea n. 164 del 10/6/2021**. >>

**Modifiche agli allegati della determinazione dirigenziale
n. 431 del 20 maggio 2021
(Misure 10 e 11: prosecuzione degli impegni in corso)**

ALLEGATO 1 (MISURA 10)

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

(...)

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Nel quinto capoverso, l'ultima frase:

“ In particolare, la determinazione dell'Arpea n. **121 del 13/5/2021** ha fissato le scadenze per la presentazione delle domande.”

è così modificata:

<< In particolare, la determinazione dell'Arpea n. **164 del 10/6/2021** ha fissato **in ultimo** le scadenze per la presentazione delle domande. >>

ALLEGATO 2 (MISURA 11)

(...)

PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

(...)

3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

Nel quarto capoverso, la frase:

“ In particolare, la determinazione dell’Arpea n. **121 del 13/5/2021** ha fissato le scadenze per la presentazione delle domande.”

è così modificata:

<< In particolare, la determinazione dell’Arpea n. **164 del 10/6/2021** ha fissato **in ultimo** le scadenze per la presentazione delle domande. >>